



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N. 134

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 23 novembre 2015 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANCARMINE CHIACCHIARETTA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIANCARMINE CHIACCHIARETTA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione agli articoli 34, comma 1 e all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto l'attività di tecnico per la società ASD Il Delfino Flacco Porto senza esserne regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per tre mesi.

Ritenuto che:

- la memoria del deferito del 20.11.2015 è inammissibile in quanto tardivamente depositata;
- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIANCARMINE CHIACCHIARETTA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **due mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **OSCAR PIERGALLINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **OSCAR PIERGALLINI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, e 8, commi 2 e 11 del CGS e dell'art. 94 delle NOIF per aver pattuito un compenso di €4.400,00 non previsto nel contratto depositato in Lega;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per un mese e €1.500,00 di ammenda;

Ritenuto che:

- la memoria difensiva del deferito trasmessa il 20.11.2015 e depositata in udienza non è ricevibile in quanto prodotta oltre il termine perentorio di 7 giorni decorrente dalla ricezione del deferimento stabilito dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e richiamato nell'atto di deferimento inviato al Sig. Piergallini;
- dagli atti di indagine emerge inequivocabilmente che numerosi tesserati della società Pesca Valle del Gioenco hanno pattuito con la Società accordi in base ai quali una parte dei loro compensi non sarebbe stata riportata nei contratti depositati presso la Lega, il cui pagamento

- (di natura extra-contrattuale) sarebbe stato effettuato e garantito tramite assegni post-datati, consegnati a mani, tratti tutti sul conto corrente personale del Sig. Renato Angeloni (prestanome di alcuni dirigenti della società) e non su quello della società medesima;
- con riferimento in particolare alla posizione del deferito, dai medesimi atti di indagine si trae il convincimento che anche il Sig. Piergallini abbia concordato e pattuito con la Società la corresponsione di pagamenti non previsti nel contratto depositato in Lega, da effettuarsi con le stesse modalità sopra indicate, come comprovato dal fatto che anche il nominativo del deferito risulta indicato sia nel manoscritto sequestrato al Sig. Angeloni in data 28 luglio 2010 contenente cifre e date dei suddetti pagamenti, sia in ben quattro matrici di assegni tratti sul conto corrente personale del Sig. Angeloni (di numerazione consequenziale ma riportanti le date del 1.8.2009, 1.9.2009, 1.10.2009 e 1.11.2009) acquisite dalla Guardia di Finanza il 28 luglio 2010 per un totale di €4.400,00;
 - che le vicende successive al perfezionamento di tale accordo avente ad oggetto compensi "extra-contrattuali" e quindi, in particolare, il fatto che i pagamenti in questione siano poi effettivamente avvenuti o meno, non assume alcun rilievo ai fini del presente giudizio, giacché costituisce illecito disciplinare anche il solo fatto di pattuire compensi non previsti nel contratto depositato in Lega, a prescindere dalle successive vicende esecutive di tale rapporto

P.Q.M.

dichiara il sig. **OSCAR PIERGALLINI** responsabile dell'addebito disciplinare e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **un mese**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO PACINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **VINCENZO PACINO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento al C.U. n.1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/13, per aver pattuito in tale stagione con la società ASD Corigliano Schiavonea un accordo economico per svolgere l'attività di allenatore della prima squadra nettamente superiore ai massimali previsti dalle disposizioni normative;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per tre mesi.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;
- tenuto conto della buona fede del deferito e del suo comportamento processuale

P.Q.M.

dichiara il sig **VINCENZO PACINO** responsabile dell'addebito disciplinare e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **quarantacinque giorni**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARLO ALBERTO PRATESI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CARLO ALBERTO PRATESI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art 3.6 del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico s/s 2013/14, per aver partecipato, come allenatore di base per la società ASD Polisportiva Capoliveri, con la presenza di tre calciatori della suddetta società ad un provino per giovani calciatori presso il campo Ardenza (Livorno) che si è tenuto il 12.05.2014 senza aver avuto la preventiva autorizzazione del Comitato Regionale competente per territorio;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per quattro mesi;
Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig **CARLO ALBERTO PRATESI** responsabile dell'addebito disciplinare e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **quattro mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **NATALINO CALABRIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **NATALINO CALABRIA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione agli articoli 34, comma 1, e 38, comma 1, e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF per aver svolto dapprima l'attività di tecnico, senza esserne tesserato, per la società ASD Centro Sociale Giovanile, partecipante al Campionato Regionale Calcio a Cinque Juniores –Girone B, figurando quale tecnico per alcune gare e quale dirigente accompagnatore nella gara del 19 gennaio 2015 (Fortitudo A.D.- CSG Putigliano) e, per avere poi, a decorrere dal 26.01.2015, formalmente assunto la conduzione tecnica della ASD Neapolis Calcio a Cinque, partecipante al Campionato Regionale Calcio a Cinque – Girone A;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;
Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **NATALINO CALABRIA** responsabile dell'addebito disciplinare e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **tre mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **PASQUALE LAPADULA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **PASQUALE LAPADULA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 3, del CGS e in relazione all'art. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività tecnica a favore della società ASD Galliate non in costanza di tesseramento con la stessa, atteso che il perfezionamento del suo vincolo è avvenuto in data successiva a quella delle sue prestazioni; per aver, altresì, disatteso l'obbligo di presentarsi avanti agli Organi di Giustizia Federale, ancorché convocato, per i giorni del 13.06.2015 e 19.06.2015, non adducendo alcuna giustificazione alle sue assenze;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per tre mesi.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **PASQUALE LAPADULA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **tre mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **MAXIMILIANO SALOMONE** – Collegio della

Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MAXIMILIANO SALOMONE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione anche all'art. 38, comma 1, delle NOIF per presunta doppia attività nel corso della stagione sportiva 14/15 per aver svolto il ruolo di responsabile tecnico settore giovanile esordienti ad 11 per la Società Real L'Aquila e di allenatore per la Società Oratoriana L'Aquila (Campionati giovanili regionali);
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per tre mesi.

Ritenuto che:

- tutti i fatti contestati risultano documentalmente comprovati ;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MAXIMILIANO SALOMONE** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **tre mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA ZERINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANDREA ZERINI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, e in relazione agli articoli 10, comma 1, del CGS e 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver contattato, nella stagione sportiva 2013/14, alcuni giocatori della ASD Virtus Bottegone, al fine di ottenerne il tesseramento per la società ASD Giovani Rossoneri;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15 maggio 2016;
- valutate le memorie difensive prodotte.

Ritenuto che:

- a prescindere dalla utilizzabilità o meno di tutti gli atti di indagine relativi alla posizione del deferito, la responsabilità del medesimo non risulta sufficientemente comprovata;
- in particolare le dichiarazioni contenute nell'esposto presentato dal Presidente della società ASD Virtus Bottegone non possono assumere rilevanza visto che si tratta di affermazioni di relato che non trovano adeguato riscontro negli atti di indagine nemmeno nelle dichiarazioni rese dalla signora Cappellini che provengono da persona non tesserata e si rivelano generiche e non verosimili;
- per quanto detto resta assorbita l'eccezione sollevata dal deferito in ordine alla inutilizzabilità di alcuni atti;

P.Q.M.

proscioglie il sig. **ANDREA ZERINI** dall'addebito disciplinare contestatogli.

Procedimento disciplinare a carico di **SIMONE CAPRI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **SIMONE CAPRI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell'art. 30, commi 1 e 4, dello Statuto Federale, oltre che in relazione all'art 15, commi 1 e 2, del CGS, per aver adito la Giustizia Ordinaria, in mancanza di preventiva autorizzazione del Consiglio Federale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione

della squalifica fino al 30 giugno 2016 e l'ammenda di €1.000,00;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **SIMONE CAPRI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **sei mesi** e l'ammenda di **€ 500,00**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA SCARPANTONI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **ANDREA SCARPANTONI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **due mesi**;
visto che con nota del 21.10.2015 la Procura Generale dello Sport del CONI nulla ha osservato

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Per i signori **DARIO BONETTI, MARIANO MURINO e RUDY LONDI** che hanno avanzato proposta di patteggiamento, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC rinvia per la decisione alla prima udienza utile.

Per il signor **GIROLAMO BIZZARRI** vista la sua richiesta di rinvio per gravi impedimenti familiari e preso atto della volontà di patteggiare, nulla opponendo il Sostituto Procuratore, la Commissione rinvia alla prima riunione utile.

Per i signori **ATTILIO TUZI e FILIPPO LANCIA**, vista la dichiarazione del loro avvocato Agostino Colucci che in mancanza di procura speciale e sulla base della volontà degli assistiti ha chiesto un rinvio per esaminare la possibilità di patteggiare, la Commissione rinvia per la decisione alla prima udienza utile.

Firenze, 24 novembre 2015

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera